

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso _____

TRA

- il Comune di _____,
con sede legale in _____,
rappresentato dal Sig. _____,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Giunta n. _____ del _____;
- il Comune di _____,
con sede legale in _____,
rappresentato dal Sig. _____,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Giunta n. _____ del _____;
- il Comune di _____,
con sede legale in _____,
rappresentato dal Sig. _____,
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione di Giunta n. _____ del _____;

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- che l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- che l'art. 30 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni di Giunta sopra indicate, hanno deciso, tramite convenzione, di gestire in forma unificata le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, così come previsto dall'art. 55bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma unificata dei compiti e delle attività connesse alla gestione dei procedimenti disciplinari.
2. La gestione unificata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
 - a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;

- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;
 - c) attuare una gestione coordinata e ottimale del servizio convenzionato mediante: l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dagli Enti convenzionati;
 - d) uniformare, standardizzare, migliorare le procedure dell'attività e funzioni convenzionate;
 - e) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
3. Ferma restando la disciplina legislativa in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per il personale dipendente e di responsabilità dirigenziale per il personale dirigente, la responsabilità disciplinare si applica al personale dipendente dell'ente non dirigente e con qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, al quale possono essere addebitate le seguenti sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto vigenti nel tempo, identificate per gradi di minore o maggiore gravità. Le funzioni da gestire sono quelle relative alle violazioni dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, fonte di responsabilità disciplinare e nell'applicazione del codice disciplinare. Ogni altra funzione attinente alla gestione dei procedimenti e dei provvedimenti disciplinari da assumersi nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.

Art. 2

Attività dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

1. Lo scopo della gestione unificata è funzionale ad ottimizzare il sistema delle sanzioni disciplinari e del giusto procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale non dirigente e di qualifica dirigenziale dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è stabilito dagli articoli 55 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 75/2017, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali vigenti nel tempo, oltre che dalle norme del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia del contraddittorio.
2. L'Ufficio competente per i Procedimenti e i provvedimenti disciplinari, in seguito denominato U.P.D., nei confronti del personale dipendente, previsto dal comma 2 dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, è organo collegiale.
3. La segreteria dell'U.P.D. è costituita, di volta in volta, presso il Comune convenzionato che promuove il procedimento disciplinare.
4. La Presidenza dell'U.P.D. viene assunta da uno dei componenti dell'organo, diversi dal rappresentante del Comune che promuove il procedimento disciplinare, scelto all'unanimità.
5. L'U.P.D. provvede alle contestazioni di addebito, all'istruttoria del procedimento disciplinare ed all'irrogazione della sanzione.
6. L'U.P.D. è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari disciplinate dal contratto collettivo, che vengono adottate su proposta del Responsabile del Settore al quale il dipendente, destinatario delle misure stesse, è assegnato.
7. L'U.P.D., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un supporto tecnico e giuridico ai settori dell'ente, affiancando i singoli Responsabili di Settore nell'espletamento delle procedure di loro competenza, al fine di garantire il più possibile uniformità di procedure e rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Art. 3

Comune capofila

1. Le amministrazioni contraenti individuano nel Comune più popoloso, secondo i dati ISTAT, tra quelli aderenti alla presente Convenzione, il Comune capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione in forma unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.
3. Periodicamente il Comune capofila, comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 5 l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Art. 4

Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula.
2. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutte le Giunte degli Enti aderenti.

Art. 5

Conferenza dei sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. È composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.
2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce una volta all'anno e, comunque, ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni a maggioranza.
4. Spetta alla Conferenza dei Sindaci:
 - a) definire ed approvare gli indirizzi programmatici, strategici, e consuntivi, annuali e pluriennali, della attività da porre in essere ed i relativi strumenti giuridici, contabili e organizzativi strettamente necessari per conseguire gli scopi di cui all'art. 1 che precede;
 - b) proporre alle Giunte degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni e le modifiche al testo della seguente convenzione;
 - c) controllare periodicamente, e comunque almeno annualmente, l'andamento della gestione del servizio convenzionato, il conseguimento degli obiettivi assegnati e la qualità dei servizi prestati;
 - d) operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione non leda e/o limiti l'esecuzione, con gli stessi standard di efficacia e di efficienza attuali, dei servizi non oggetto di convenzione;
 - e) predisporre la proposta del piano operativo di quello degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi esecutivi dell'Ente ;
 - f) svolgere tutte le funzioni e le attività nonché porre in essere tutte le azioni ed adottare, oltre quelli già previsti nella presente convenzione, tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della stessa e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 che precede.

Art. 6

Recesso e scioglimento

1. Il Comune può recedere dalla Convenzione prima del termine previsto dal precedente articolo.
2. La volontà di recedere è comunicata agli altri Sindaci con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza dell'esercizio in corso ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; nel caso che

il termine di preavviso non sia rispettato, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione, che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.

4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

5. Il recesso o lo scioglimento della presente convenzione non ha effetto riguardo i procedimenti disciplinari già instaurati alla data di recesso o di scioglimento, i quali proseguiranno con l'immutata composizione collegiale sino alla loro conclusione.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica nell'ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che proseguirà innanzi l'autorità disciplinare competente in base all'ordinamento del singolo ente alla data di riattivazione.

7. Ai Comuni associati non è consentito il recesso parziale dal servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Ammissione di nuovi Comuni o enti

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa, per conoscenza, a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

Disciplina applicabile

1. Nei primi sei mesi di gestione dell'UPD i Comuni associati, se necessario, potranno approvare uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 9

Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati.

2. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.

3. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 10

Rapporti finanziari

1. Il Comune capofila di cui all'art. 3 del presente atto, anticiperà eventuali spese di funzionamento (ritenute ulteriori e necessarie rispetto a quelle di modico valore di cui potrà farsi carico lo stesso senza alcun particolare aggravio per l'Ente) del presente organo collegiale e di viaggio dei suoi componenti per lo svolgimento della relativa attività istituzionale, previa acquisizione dei documenti giustificativi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Comune capofila, anticipatario delle risorse finanziarie, come meglio specificato al comma precedente, chiederà il rimborso, con cadenza trimestrale, agli altri enti aderenti alla Convenzione, delle somme a loro carico. A tale ultimo riguardo, si terrà conto del fatto che il Comune i cui dipendenti sono interessati da procedimento disciplinare che richiede l'attivazione del presente organo collegiale, avranno l'onere di ospitare, per le sedute da svolgersi necessariamente in presenza (valutata la circostanza all'unanimità, l'organo può decidere di organizzare le sedute anche da remoto, con l'utilizzo di dispositivi che ne assicurino la validità), i componenti dell'UPD provenienti dagli altri Enti aderenti, facendosi, pertanto, carico dei costi di trasferta di cui al precedente comma 1.

3. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comune capofila entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni partecipanti alla presente Convenzione, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.

Art. 11 **Beni e strutture**

Il Comune capofila provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario, mettendo a disposizione il proprio personale, fermo restando quanto specificato all'art. 10 del presente atto.

Art. 12 **Impegni degli enti associati**

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

2. Gli Enti si impegnano, altresì, ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio unificato.

Art. 13 **Controversie**

1. Eventuali controversie dovranno essere decise da un Collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune che ha promosso il giudizio, da un rappresentante degli altri Comuni partecipanti alla presente convenzione e da un terzo partecipante, scelto di comune accordo dai precedenti due rappresentanti.

Art. 14 **Disposizione finale**

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione, si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii..

IL SINDACO
COMUNE DI _____

IL SINDACO
COMUNE DI _____

IL SINDACO

COMUNE DI _____